

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 25/2012

riportata nel VERBALE n. 155 al punto 3)

OGGETTO: "Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni in economia ai sensi del D.lgs 163/2006". Riassunzione.

Seduta in data 29 MAGGIO 2012 ore 9.15
convocata con RACC. di Prot. n. 6474 del 24/05/12

All'atto dell'assunzione della delibera in oggetto risultano le seguenti presenze:

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|-------------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| <u>Sig. DANIELE PALOMBO</u> | Presidente | X | |
| <u>Sig. PIERO FABIANI</u> | Vice Presidente | X | |
| <u>Sig.ra ELISA CORRIDONI</u> | Consigliere | X | |
| | TOTALI | 3 | -- |
| <u>Dott. RICCARDO CARRA'</u> | Pres. Coll. Sindaci Revisori | X | |
| <u>Dott. GIULIO TASSINARI</u> | Sindaco Effettivo | X | |
| | Sindaco Effettivo | | |

Presiede la seduta SIG. DANIELE PALOMBO

Assiste in qualità di segretario DOTT. DIEGO CARRARA

Delibera approvata a VOTI UNANIMI PALESEMENTE ESPRESSI

Voti favorevoli 3

Voti contrari ---

Astenuti ---

Oggetto: "Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni in economia ai sensi del D.lgs 163/2006". Riassunzione.

Premesso:

- che con delibera n. 68/2010 ACER Ferrara ha approvato il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia;
- che in data 5 ottobre 2011 il Direttore, con determinazione n. 115, ha disposto la prima revisione del suddetto Regolamento a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di attuazione" del codice dei contratti pubblici;
- che il Regolamento CE n. 1251/2011 del 20 novembre 2011 ha stabilito l'innalzamento – a far data dal 1 gennaio 2012 – delle soglie comunitarie per l'esperimento di gare di forniture di beni e servizi che da € 193.000,00 passano ad € 200.000,00=;
- che dal 1° aprile 2012 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda a seguito delle nomine del Presidente di ACER e del Consiglio di Amministrazione stesso, intervenute da parte della Conferenza degli Enti rispettivamente con delibere n. 1 e n. 2 assunte nella seduta in data 29 marzo 2012;
- che si ritiene necessario ed opportuno provvedere a licenziare il testo del Regolamento in parola tenuto conto dell'importanza del medesimo ed in considerazione del fatto che il medesimo costituisce strumento gestionale/operativo di Direttore e Dirigenza dell' ACER in virtù dei poteri di firma da attribuire con specifica delega notarile .

Tutto quanto premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti i provvedimenti citati in premessa;
 - visti gli aggiornamenti determinati dal Regolamento CE n. 1251/2011;
 - visti i riferimenti del Dirigente del Servizio Tecnico per il Titolo II "Lavori pubblici" e la relativa proposta tecnica;
 - preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore, dott. Diego Carrara;
- Su proposta del Presidente, a voti unanimi palesemente espressi dai Consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) di approvare il testo del Regolamento ACER di cui in oggetto, nel testo di seguito trascritto:

"Art. 1 - Oggetto del Regolamento"

1. Il presente regolamento attua le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia ai successivi articoli del presente Regolamento ed all'ordinamento giuridico vigente.
3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
4. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia (sono ammessi nel limite di € 50.000).
 3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni ad ACER, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alle convenzioni CONSIP o INTERCENT Emilia-Romagna.
2. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 5 e ss. può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
3. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del Dirigente e del responsabile dell'Ufficio interessato. Il Responsabile dell'Ufficio assume la qualifica di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 co. 2 del Codice.
2. Il responsabile elabora il Capitolato prestazionale richiesto per la singola fattispecie in quanto soggetto competente tecnicamente per la materia.
3. Il responsabile dell'Ufficio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze dell'Ufficio medesimo ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

TITOLO II - LAVORI

Art. 5 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite:
 - a) fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per lavori;
2. Nessun lavoro di importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente regolamento. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati negli strumenti programmatici dell'Azienda nonché quelle che derivano da evidenti ed oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente Responsabile.

Art. 6 – Tipologia dei lavori eseguiti in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo precedente (euro 200.000,00) i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica

- amministrazione;
- 3) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell' ACER;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
2. Possono altresì essere eseguiti in economia (con periodica rendicontazione al Consiglio), con il limite di cui all'articolo 5 (euro 200.000,00), tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni in gestione e in proprietà, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso ad ACER o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni o alla prestazione di servizi forniti ai sensi dei successivi articoli.

Art. 7 – Lavori in economia nell'ambito di interventi appaltati con gara pubblica (art. 174 D.P.R. 207/2010)

1. Nel caso di esigenze impreviste, connesse all'intervento finanziato, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati, con proposta del Responsabile Unico del Procedimento:

- sopra i 200.000,00 euro, dal Consiglio di Amministrazione
- tra i 40.000,00 ed i 200.000,00 euro, dal Direttore
- sotto i 40.000,00 euro, dal dirigente del Servizio Tecnico

Nei limiti di quanto sopra specificato, si attingerà dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie di ribasso d'asta.

Art. 8 – Lavori in amministrazione diretta (art. 125 - co.1 - d.lgs. 163/2007)

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) competente organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente Art. 6.
2. Il R.U.P. competente, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.

Art. 9 – Lavori per cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione mediante cottimo si dà corso alla seguente procedura:
 - a) Per i lavori d'importo inferiore a 40.000 Euro, il Dirigente Tecnico, su proposta del R.U.P., può procedere autonomamente previa rapida indagine di mercato od anche con l'affidamento diretto rivolto ad una sola impresa (art. 125/8) in possesso dei requisiti di idoneità morale nonché dell'iscrizione alla Camera di Commercio.
 - b) Per lavori di importo superiore a Euro 40.000 Euro fino ad Euro 200.000, l'affidamento è preceduto da selezione tra almeno cinque imprese (art. 125/8) in possesso dei requisiti di qualificazione, previsti dalla normativa vigente, nonché dall'iscrizione alla C.C.I.A.A..- L'indagine di mercato avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e offerta in busta chiusa.- L'invito a presentare offerta può essere comunicato dall'Amministrazione tramite fax o posta elettronica.- L'apertura delle buste avverrà alla presenza del Direttore o del Dirigente del Servizio Tecnico e con verbalizzazione dei risultati.
L'indagine di mercato è previamente autorizzata dal Direttore con propria Determinazione.
2. Per gli affidamenti inferiori ai 40.000 Euro il Responsabile del procedimento affida i lavori - previa verifica della disponibilità del finanziamento - a mezzo di corrispondenza commerciale, contenente gli elementi sostanziali del contratto, ovvero mediante apposita scrittura privata (atto di cottimo) sempre a firma del Dirigente del Servizio Tecnico.
3. I lavori superiori ad € 40.000 sono affidati a mezzo di scrittura privata a firma del Direttore e debitamente registrata presso l'Ufficio del Registro competente.
4. L'atto di cottimo deve indicare (elementi essenziali):
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice contestazione scritta, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Art. 10 – Criteri per l'affidamento dei lavori a cottimo

1. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo viene svolta seguendo i principi della trasparenza, rotazione, celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
2. Nella procedura di scelta del contraente – relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 40.000 Euro – è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale (prevista dall'articolo 88/1 del Codice per gli importi sopra soglia comunitaria) a discrezione del R.U.P. purché ciò risulti espresso nell'invito di cui al precedente art. 9 co. 1 lett .b.
3. Per l'aggiudicazione dei lavori mediante cottimo di importo superiore ad € 40.000 è di norma seguito il criterio del prezzo più basso, determinato:
 - a) mediante offerta a prezzi unitari;
 - b) mediante ribasso sull'elenco prezzi;
 - c) mediante ribasso sull'importo "a corpo" posto a base di gara.
4. L'importo degli oneri di sicurezza non può essere assoggettato a ribasso.

Art. 11 – Lavori con somma urgenza (art. 176 D.P.R. 207/2010)

1. In circostanza di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 40.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità. La scelta dell'impresa esecutrice è affidata in tal caso al tecnico intervenuto.
2. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
3. Il Tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente del Servizio Tecnico/Direttore che, previo esame ed istruttoria, provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori entro 30 giorni dall'affidamento.
4. Qualora un'opera od un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Dirigente preposto, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori già realizzati.

Art. 12 – Piani di sicurezza

1. In rapporto alla tipologia dei lavori e ai contratti di cottimo, quando previsto, occorre allargare il Piano di sicurezza che ne forma parte integrante e sostanziale come definito dalla normativa vigente.
2. Nel quadro economico l'importo dei lavori deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza.

Art 13 – Garanzie

1. Le imprese esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo superiori ai 40.000 Euro, a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo dei lavori al netto degli oneri fiscali.
2. Le imprese esecutrici dei lavori mediante cottimo nella fascia tra i 100.000 Euro e i 200.000 Euro, sono obbligate a stipulare la polizza di assicurazione per gli eventuali danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi anche nel corso dell'esecuzione dei lavori.- La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.- L'importo della somma assicurata deve essere indicata nella richiesta di offerta.- Il

massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi è minimo di 500.000 Euro.

Art. 14 – Tenuta della contabilità e collaudazione

1. per i lavori eseguiti a norma del presente Regolamento è prevista la tenuta della contabilità ai sensi di legge ed in particolare:
 - 1.1 per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti;
 - 1.2 il certificato di regolare esecuzione è sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa.
2. Per il collaudo si applicano le norme generali contenute nel D.Lgs. 163/2006 e nel Regolamento D.P.R. 207/2010”.

Art.15 - Elenco fornitori di fiducia

1. In ottemperanza all'art. 125 commi 8 e 11 del Codice, e visto il comma 1 lett. b dell'articolo 9, ACER istituisce un Elenco Fornitori di beni, servizi, lavori quale strumento di ausilio alla individuazione dei soggetti deputati alla fornitura od esecuzione in economia. La mancata inclusione in detti elenchi non preclude l'invito ad eventuali procedure di affidamento attivate dal Dirigente o dal Responsabile di Ufficio.
Iscrizione ed aggiornamento: le domande di iscrizione possono essere presentate durante il corso dell'anno solare; l'Ufficio preposto, con periodicità almeno semestrale, provvede all'inserimento delle nuove richieste nell'elenco. Le domande pervenute successivamente all'ultimo inserimento vengono conservate al fine dell'inserimento all'aggiornamento successivo.
Accertamento di idoneità e cancellazione: condizione propedeutica all'inserimento nell'elenco ACER è l'iscrizione alla CC.I.AA competente per territorio da almeno 6 mesi; l'inserimento avviene sulla base delle autodichiarazioni rese, riservandosi ACER di verificare le medesime sia per quanto riguarda i requisiti morali che tecnico-organizzativi. Non possono essere iscritti o, se iscritti, devono essere cancellati i soggetti che si trovino in una delle situazioni di esclusione previste dal Codice (art. 38) , che abbiano in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla l. n.1423/56 (v. inoltre art. 10 l.n.575/1965) o che abbiano commesso gravi inadempienze contrattuali nei confronti di ACER Ferrara.

TITOLO III – FORNITURE DI BENI E SERVIZI.

Art. 16 – Tipologie e definizioni delle forniture acquisibili in economia

1. Le forniture di beni di cui al presente regolamento sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da ACER con un fornitore, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, il riscatto con o senza opzioni per l'acquisto di beni o prodotti, compresi gli eventuali lavori di posa e installazione.
2. Gli appalti di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da ACER con un prestatore di servizi, aventi ad oggetto la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi bancari, assicurativi, finanziari, informatici, di consulenza, di studio e ricerca, di formazione del personale.
3. Gli appalti che, insieme a forniture e/o a servizi comprendano anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di forniture e/o di servizi

qualora, motivatamente, i lavori assumano funzione accessoria rispetto alle forniture e ai servizi e, comunque, non costituiscono l'oggetto economico principale dell'appalto.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i beni e servizi acquisibili in economia:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II. A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II. A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II. A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, compreso il servizio di cassa; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II. A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II. A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, compreso il servizio di revisione dei conti;
 - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II. A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
 - j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II. A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - k) servizi pubblicitari cui all'allegato II. A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II. A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
 - m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II. A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152;

- o) servizi alberghieri di cui all'allegato II. B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886;
 - p) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
 - q) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II. B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili in proprietà o gestione;
 - r) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II. B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie.
5. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali di cui all'articolo 31, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui all'articolo 32, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
 - h) altri servizi o forniture occorrenti ai bisogni ordinari correnti e periodici non previsti nelle lettere precedenti e che non possono essere eseguiti o acquisiti con le ordinarie procedure.

Art. 17 – Ambito di applicazione (limiti di importo)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano per l'aggiudicazione, da parte di ACER, dei contratti per la fornitura di beni e servizi il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione dell'avviso o dell'invio della lettera di invito o della contrattazione, non sia superiore a 200.000.- Per importi superiori a € 200.000 si rinvia al disposto della Parte I, Titolo I, del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Art. 18 – Elenco fornitori

Vedasi precedente articolo 15.

Art. 19 – Modalità di scelta del contraente

1. Per i contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo stimato non superiore a 40.000,00 è lasciata alla discrezione del Direttore e/o del Dirigente attivare una eventuale procedura di selezione della controparte ovvero procedere mediante affidamento diretto.- Il R.U.P. curerà tutte le fasi dell'affidamento; l'ordinazione dei beni e servizi potrà avvenire mediante lettera commerciale sottoscritta dal Direttore e/o dal Dirigente.
2. Per servizi e forniture di importo stimato superiore a 40.000,00 fino a 200.000,00 l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.15 del presente regolamento, salvo che le circostanze indicate al successivo art.21 rendano necessario l'affidamento ad un esecutore determinato.

Il Direttore, su istanza del Responsabile di Ufficio interessato, attiva la procedura di selezione mediante Determinazione contenente il visto di regolarità contabile ed il criterio di aggiudicazione scelto in conformità al successivo art. 23.

La selezione si concluderà con determinazione di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore ovvero – su input del Direttore medesimo- con delibera del Consiglio di Amministrazione di ACER.

Art. 20 – Deroghe alle modalità di scelta del contraente

1. Per le forniture superiori a Euro 20.000,00 e fino a Euro 200.000,00, è consentito il ricorso all'affidamento diretto, in deroga a quanto previsto dall'art. 125, co. 11, nelle ipotesi previste dall'art. 57 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 21 – Responsabilità del Procedimento

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2, D.Lgs. 163/2006 alle procedure relative all'acquisizione in economia di beni e servizi sovrintendono i Responsabili degli uffici, ciascuno per le materie di competenza.

Art. 22 – Criteri di aggiudicazione e scelta contraente

1. L'affidamento dei contratti è effettuato con il criterio del prezzo più basso, o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora siano valutati anche altri elementi, oltre al prezzo.
2. Per forniture superiori ad € 20.000,00:
 - a. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Dirigente preposto coadiuvato da personale ACER (almeno due dipendenti) competenti per materia .
 - b. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio o con scrittura privata.
 - c. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di scelta con criterio diverso dal massimo ribasso, è corredato della motivazione che ha determinato la scelta; la motivazione risulta superflua nell'ipotesi che l'invito contenga l'indicazione analitica dei parametri e sub-parametri posti a base delle scelte dell'Amministrazione. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

Art. 23 – Atti e forma della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di acquisizione di beni o servizi in via d'urgenza l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità della commessa lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione

dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

Art. 24 – Requisiti generali

1. I soggetti che si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di cui ai precedenti articoli.

ACER, nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, dà corso all'intervento qualora ritenga che l'offerta medesima sia vantaggiosa.

Art. 25 – Capacità economica finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 163/2006, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti, quando ritenuto opportuno richiederla in relazione al valore e all'oggetto del contratto, può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a. Idonee dichiarazioni bancarie
- b. Bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa
- c. Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della consultazione, realizzati negli ultimi tre esercizi.

2. L'ACER precisa nella lettera di invito quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritiene di richiedere.

Se il conduttore non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'ACER.

Art. 25 – Capacità tecnico-professionale

1. la sussistenza delle capacità tecnico-professionali dei concorrenti, quando ritenuto opportuno richiederla in relazione al valore e all'oggetto della fornitura, può essere dimostrata nei modi indicati all'art. 42, co. 1 del D. Lgs. 163/2006.-

Per forniture di modesto importo si ritiene sufficiente una visura CC.I.AA di data non anteriore a mesi 6.

2. L'ACER precisa nella lettera di invito quali dei documenti e requisiti indicati al comma 1 dell'art. 42 de D.Lgs. 163/2006 devono essere presentati o dimostrati.

Art. 27 – Inadempienze o ritardi

1. Nei casi di inadempienza o ritardi per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata la fornitura o il servizio, potranno essere applicate le penali di volta in volta stabilite nella lettera di invito, fatti salvi gli ulteriori rimedi di legge.-

2. Nei casi di cui al comma 1) il Direttore, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, con la quale viene fissato un termine per provvedere, può disporre, in caso di ulteriore inadempimento, l'esecuzione di tutto o parte, della provvista e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o inadempienza.-

3. Il termine di pagamento da parte di ACER sarà fissato nel contratto o negli atti della trattativa.

Art. 28 - Garanzie

1. E' fatto obbligo di costituire la fideiussione per forniture superiori a Euro 100.000.
2. Nel caso di cui al precedente comma, l'ammontare della garanzia è stabilita nella misura del 5% sull'importo di contratto.
3. Qualora richiesta, la garanzia definitiva deve possedere i requisiti di cui

all'art. 113 del D. L.gs. n. 163/2006.

Art. 29 – Esecuzione delle commesse

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del R.U.P. che ne verificherà la regolarità.
2. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle commesse.

TITOLO IV - SERVIZI LEGALI E TECNICI

Art. 30- Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II. B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a Euro 100.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 e 91 del Codice e quindi la procedura ad evidenza pubblica.-
2. Per incarichi inferiori a euro 20.000,00 si provvede con determinazione del Direttore, mentre per importi superiori, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento del Direttore.
4. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti dell'Azienda o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
5. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 31 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II. A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5 del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale/accatastamenti ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui

- alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento legislativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a Euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente, oppure con procedura negoziata, ad un soggetto idoneo individuato dal Dirigente del Servizio competente su proposta del R.U.P
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 20.000 Euro e inferiore a Euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
- a) possesso dei requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo. A tal proposito, il Responsabile del Servizio Tecnico, può procedere alla costituzione di elenchi di professionisti disponibili ad operare per ACER e da cui attingere i cinque soggetti da sottoporre a sorteggio; tali elenchi verranno formati e tenuti periodicamente aggiornati sulla base delle richieste pervenute;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza (elenco non esaustivo)
- condizioni favorevoli per ACER desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo ;
 - qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettere di invito, con esclusione della presentazione dei progetti definitivi od esecutivi;
 - tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne ACER o ad altre risorse messe a disposizione da ACER;
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.-
5. Per i Servizi di cui al comma 1 lett.) e ed f) si potrà effettuare affidamento diretto entro il limite di € 100.000 con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base di circostanziata relazione del Dirigente preposto che evidenzia il carattere altamente specialistico della prestazione.
6. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 Euro;
 - un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso,


risarcimento o danno ad ACER, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

7. I servizi di cui al comma 1, lettera a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
 - a) di importo pari o superiore a €100.000 ed inferiore a €200.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
 - b) di importo pari o superiore a 200.000,00 Euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice (gara europea).
9. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo a funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
10. Il provvedimento di affidamento di incarico professionale superiore a € 20.000 avviene sempre mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 – Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari in materia già vigenti o di successive emanazioni;
 2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua adozione da parte del Consiglio di Amministrazione;
 3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si sostituisce ogni norma regolamentare in materia di lavori e fornitura di beni o servizi."
- 2) di autorizzare il Direttore ad apportare eventuali modifiche necessarie a recepire successive novità, non sostanziali, (a titolo di esempio si richiamano i regolamenti europei di modifica delle soglie di applicazione in materia di procedura di aggiudicazione degli appalti);
 - 3) di stabilire che il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e da tale data vengono revocate tutte le delibere ed i provvedimenti in materia precedentemente assunti;
 - 4) di dare mandato agli uffici di dare esecuzione alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

